

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1557 DELLA COMMISSIONE****del 17 ottobre 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.
- (2) Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che riflettono. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro, sull'integrità del mercato, sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e delle imprese dell'Unione.
- (3) I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporne l'amministrazione.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 <sup>(2)</sup> della Commissione ha stabilito un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011.
- (5) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni un elenco degli indici di riferimento critici.
- (6) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, un indice di riferimento può essere inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici se tale indice di riferimento, tra l'altro, è trasmesso da fornitori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto quale indice di riferimento critico in tale Stato membro.
- (7) Il 22 gennaio 2018 l'autorità svedese competente («Finansinspektionen») ha informato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito «ESMA») in merito alla propria proposta di riconoscere il tasso interbancario lettera di Stoccolma («STIBOR») quale indice di riferimento critico, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, in quanto tale tasso è fondamentale in Svezia e si basa sulle trasmissioni di dati effettuate dai fornitori di dati che sono per la maggior parte ubicati in Svezia.
- (8) Lo STIBOR è un tasso di riferimento basato su una media dei tassi di interesse ai quali alcune banche che operano sul mercato monetario svedese sono disposte a concedersi a vicenda prestiti non garantiti a diverse scadenze. Il 22 gennaio 2018 il panel STIBOR comprendeva sette banche, sei delle quali ubicate in Svezia e una in Danimarca.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 217 del 12.8.2016, pag. 1).

